



RATTI LUCIANO
NOTAIO

Piazza Alfieri, 17 - 14100 ASTI

Tel. [REDACTED]

Fax [REDACTED]

REPERTORIO N. 52458

RACCOLTA N. 30942

-----COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA-----

-----"Azienda Langhe Monferrato Ambiente S.r.l."-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilatredici, il giorno quattordici del mese di novembre-----

----- (14.11.2013);-----

in ASTI, nel mio Studio in Piazza Vittorio Alfieri numero 17;-----

avanti me, Dottor Luciano RATTI, Notaio in Asti, iscritto al Collegio Notarile

del Distretto di Asti;-----

-----sono personalmente comparsi i signori:-----

VERONESE Dottor LORENZO nato a [REDACTED] il giorno [REDACTED]

[REDACTED] residente a [REDACTED] in Via [REDACTED]

[REDACTED] codice fiscale dichiarato [REDACTED] il quale

interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di Consigliere

ed Amministratore Delegato della società:-----

"STIRANO S.R.L." A SOCIO UNICO, con sede legale ad Alba, in Corso Nino

Bixio numero 8, Capitale Sociale Euro 68.319,72 (euro

sessantottomilatrecentodiciannove e centesimi settandadue) interamente

versato, codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro

delle Imprese di Cuneo 02280240041, iscritta al numero CN-165918 R.E.A,

società di nazionalità italiana e costituita in Italia, interamente partecipata

dalla "EGEA - ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE S.P.A.", con sede

ad Alba in Via Vivaro numero 2, codice fiscale 00314030180;-----

a quanto infra autorizzato in virtù di deliberazione del Consiglio di Ammini-

strazione in data 24 ottobre 2013, che in estratto dal relativo libro Verbali da

me Notaio autentificato in data odierna numero 52456 di repertorio, si allega

al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avuta

dai componenti;-----

GOLZIO Ingegnere PAOLO nato a [REDACTED] il giorno [REDACTED]

[REDACTED], residente a [REDACTED], in [REDACTED] numero [REDACTED] in-

terno [REDACTED], codice fiscale dichiarato [REDACTED] quale interviene

al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Amministratore Dele-

gato della società:-----

"ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.", siglabile ove consentito "A.S.P. S.P.A.",

con sede legale ad Asti, in Corso Don Minzoni numero 86, capitale sociale

Euro 7.540.270,00 (Euro settemilonicinquecentoquarantamiladuecento-

settanta) interamente versato, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscri-

zione al Registro delle Imprese di Asti 01142420056, iscritta al numero AT-

80508 R.E.A., società di nazionalità italiana e costituita in Italia, a quanto in-

fra autorizzato in virtù di deliberazione del Consiglio di Amministrazione nu-

mero 74 del 30 ottobre 2013, che in estratto dal relativo libro Verbali da me

Notaio autentificato in data odierna numero 52457 di repertorio, si allega al

presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per dispensa avuta dai

componenti;-----

VISCONTI Ingegnere LUIGI nato ad [REDACTED] il [REDACTED]

[REDACTED] residente ad [REDACTED] in [REDACTED] numero [REDACTED] codice

fiscale dichiarato [REDACTED]

MARGIARIA Dottoressa PAOLA nata a [REDACTED] il [REDACTED]

[REDACTED] residente [REDACTED] in [REDACTED] numero [REDACTED], co-

dice fiscale dichiarato [REDACTED]


REGISTRATO

A ASTI

IL 15 NOV 2013

N. 6475 S.AT

EURO [REDACTED]



Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, con il quale convengono e stipulano quanto segue.

-----Titolo I: Denominazione – Sede – Durata.-----

-----Articolo 1-----

-----(Denominazione)-----

Tra la società "STIRANO S.R.L." A SOCIO UNICO e la società "ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A." è costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "Azienda Langhe Monferrato Ambiente S.r.l.", siglabile "A.L.M.A. S.r.l."

-----Articolo 2-----

----- (Sede) -----

2.1 La società ha sede legale nel Comune di Asti, all'indirizzo risultante da apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese eseguita ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2.2 Il trasferimento della sede legale in altro Comune, costituisce modifica dell'atto costitutivo e compete all'Assemblea dei Soci.

2.3 L'organo amministrativo può trasferire la sede legale ad altro indirizzo nel medesimo Comune; istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie, unità locali comunque denominate; anche i Soci possono decidere in merito.

2.4 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dai pubblici registri.

-----Articolo 3-----

----- (Durata) -----

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei Soci.

-----Titolo II: Oggetto sociale.-----

-----Articolo 4-----

----- (Oggetto Sociale) -----

La società ha per oggetto l'attività qui di seguito delineata:

- la gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e degli speciali inerti, intesa quale raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento, compreso, se necessario, il controllo degli impianti di smaltimento dopo la loro chiusura; la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ospedalieri, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, rifiuti di imballaggio provenienti da insediamenti industriali e commerciali;
- la progettazione, la realizzazione e la gestione di tutti gli impianti necessari al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti di cui sopra;
- le operazioni di qualsiasi tipo destinate a consentire il riuso dei prodotti o il riciclo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e/o assimilati;
- la produzione e distribuzione di energia e calore nei limiti ammessi dalle leggi vigenti;
- la raccolta e il trasporto dei rifiuti ingombranti;
- la raccolta e lo smaltimento delle siringhe da tossicodipendenza;
- lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e di altri spazi pubblici, comprese le aree complementari, come le aiuole spartitraffico;
- il servizio di rimozione della neve;
- la pulizia, manutenzione, installazione dei gabinetti pubblici;

- la gestione dei servizi cimiteriali.-----

La società potrà effettuare operazioni e servizi di valorizzazione ambientale, in ciò includendo la gestione delle aree verdi, delle aree attrezzate, dell'arredo urbano, le attività di bonifica di aree compromesse, terreni e falde mediante tecniche fisiche, chimico/fisiche e biotecnologiche.-----

La società potrà prestare consulenze ed effettuare studi per il proprio settore d'intervento, ivi compresi corsi di formazione, servizi ed attività d'informazione e divulgazione.-----

La società può compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, di investimento, mobiliare ed immobiliare, funzionalmente connessa all'oggetto sociale o comunque utile per il suo raggiungimento, compreso l'affitto di rami d'azienda.-----

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altri enti o società aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.-----

Per lo svolgimento delle attività sociali la Società potrà avvalersi, nel rispetto delle norme di legge, dell'opera dei soci aventi particolari specializzazioni od idonee attrezzature.-----

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, delle aree verdi e delle aree attrezzate, la Società potrà avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione di cittadini e delle loro associazioni.-----

-----Titolo III: Capitale sociale – Quote- Trasferimento delle quote.-----

-----Articolo 5-----

----- (Capitale sociale e Quote) -----

5.1 Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila) diviso in quote a sensi di legge.-----

5.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.-----

-----Articolo 6-----

----- (Aumenti del capitale sociale) -----

6.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato, in denaro o in natura, nonché gratuitamente, secondo quanto stabilito dalle norme del Codice Civile o da leggi speciali.-----

6.2 Nell'ipotesi di aumento del capitale sociale in natura, possono essere oggetto di conferimento da parte dei soci tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.-----

6.3 In caso di aumento di capitale sociale in danaro i soci avranno diritto di opzione nella sottoscrizione di quote di nuova emissione in proporzione al valore delle proprie partecipazioni risultante nel libro soci (se istituito) alla data di deliberazione dell'aumento di capitale sociale o risultante dal Registro delle Imprese.-----

6.4 I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che esso reputerà rispondenti alle esigenze e alle necessità della società, tenuto conto di quanto deliberato dall'assemblea.-----

6.5 A carico dei soci in ritardo con i versamenti decorre l'interesse legale; si applica la procedura prevista dalle disposizioni di legge nei casi di mancata esecuzione dei conferimenti da parte dei soci. Il socio in mora con i versamenti non può esercitare il diritto di voto.-----

-----Articolo 7-----

----- (Trasferimento delle quote) -----

7.1 In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote, di diritti di opzione in

sede di aumento di capitale o di diritti di prelazione di quote inoplate, spetta agli altri soci il diritto di prelazione in proporzione all'ammontare delle quote da essi possedute alla data di richiesta del trasferimento.-----

7.2 E' escluso il diritto di prelazione nei trasferimenti che avvengono a favore delle società direttamente o indirettamente controllanti la società socia e della società da questa direttamente o indirettamente controllate. Per la definizione di controllo si rimanda a quanto previsto dalla legge.-----

7.3 Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intero oggetto della proposta di trasferimento. Qualora nessun socio intenda esercitare la prelazione, ovvero il diritto sia esercitato solo per una parte di quanto è offerto, il socio proponente (di seguito, il "Proponente") sarà libero di trasferire l'intero oggetto della proposta di trasferimento all'acquirente indicato nella proposta nei termini infra precisati. -----

7.4 Il Proponente che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo acquirente (di seguito la "Proposta"). -----

7.5 Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della Proposta agli altri soci, assegnando agli stessi un termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione.-----

7.6 Entro quest'ultimo termine, il socio che avrà ricevuto la Proposta a pena di decadenza, dovrà comunicare all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione. Il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento dell'impegno a concludere il negozio traslativo.-----

7.7 La cessione delle partecipazioni o dei diritti di opzione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia preventiva all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci. -----

7.8 La stipulazione dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio della prelazione devono avvenire nei medesimi termini contenuti nella Proposta formulata dal Proponente.-----

-----**Articolo 8**-----

-----**(Gradimento)**-----

8.1 In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui al precedente articolo 7, il socio che intende procedere al trasferimento dovrà ottenere il preventivo gradimento degli altri soci alle condizioni di seguito indicate.-----

8.2 I soci che avranno ricevuto la Proposta, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa data di ricevimento, dovranno comunicare per iscritto al Proponente e all'organo amministrativo il proprio gradimento al trasferimento della partecipazione o illustrare le ragioni per le quali il gradimento viene negato ai sensi del successivo paragrafo 8.5. In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento s'intenderà concesso e il Proponente sarà libero di effettuare il trasferimento a favore dell'acquirente indicato nella Proposta, ai termini e condizioni ivi precisati.-----

8.3 Resta inteso che, in caso di mancato gradimento, la Parte che intendeva trasferire la propria partecipazione avrà il diritto di recedere dalla società ai sensi di legge.-----

8.4 Nel caso in cui il gradimento venga negato, il socio che avrà ricevuto la Proposta avrà facoltà di indicare nella lettera di rifiuto un differente acquirente di proprio gradimento che sia disponibile ad acquistare le quote oggetto della Proposta medesima, alle condizioni ivi specificate. In caso di mancata indicazione del differente acquirente entro il predetto termine, il Proponente sarà libero di trasferire le quote oggetto della Proposta all'acquirente ivi indicato, ai termini e alle condizioni di cui al precedente articolo 7.-----

8.5 Resta inteso che, ai fini del giudizio di gradimento, le partecipazioni potranno essere trasferite unicamente a favore di soggetti in possesso, o i cui esponenti aziendali siano in possesso, di requisiti di integrità, onorabilità e professionalità e abbiano condizioni finanziarie tali per cui non possa prevedersi nel breve periodo un rischio di insolvenza o di difficoltà, anche temporanea, nell'adempimento delle proprie obbligazioni.-----

8.6 Non sono sottoposti al gradimento i trasferimenti che avvengano a favore di altri soci, delle società direttamente o indirettamente controllanti la società socia e della società da questa direttamente o indirettamente controllate.-----

8.7 Il trasferimento delle quote in violazione delle disposizioni del presente articolo e del precedente è invalido e inefficace nei riguardi della società e dei terzi. La società non potrà pertanto iscriverne l'avente causa nel libro dei soci (se istituito) e questi non potrà esercitare i diritti connessi alla titolarità delle quote.-----

8.8 Tutte le comunicazioni previste in quest'articolo devono essere fatte in forma scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica.-----

-----**Articolo 9**-----

-----**(Vincoli sulle quote)**-----

9.1 Le quote possono formare oggetto di pegno o usufrutto.-----

9.2 Nel caso di pegno delle quote, il diritto di voto spetta al socio. Nel caso di usufrutto, il diritto spetta all'usufruttuario.-----

9.3 Nel caso di pegno, il diritto agli utili e il diritto di opzione spettano al socio. Nel caso di usufrutto, il diritto agli utili spetta all'usufruttuario, mentre il diritto di opzione spetta al socio.-----

9.4 Per quanto non previsto si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2352 del Codice Civile.-----

9.5 Gli amministratori devono annotare i vincoli sul libro soci (se istituito).-----

-----**Titolo IV: Recesso**-----

-----**Articolo 10**-----

-----**(Diritto di recesso)**-----

10.1 Nel caso di recesso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2473 del Codice Civile, il rimborso delle quote da parte della società dovrà essere effettuato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominati, al prezzo determinato ai sensi di legge.-----

10.2 L'organo amministrativo o il collegio sindacale o sindaco unico, se nominati, sono tenuti a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne sono venuti essi stessi a conoscenza.-----

10.3 In caso di disaccordo del socio recedente il valore di liquidazione è determinato da un esperto nominato dal Tribunale ove ha sede legale la Società.-----

10.4 A fronte dell'esercizio del diritto di recesso, il capitale sociale resterà in-

variato qualora avvenga l'acquisto da parte dei soci o, in difetto, di terzi previo gradimento espresso da ciascuno degli altri soci.

10.5 In assenza di utili e riserve disponibili deve essere convocata l'assemblea straordinaria per la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società. Il procedimento di liquidazione dovrà essere fatto a norma del Codice Civile.

10.6 Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, delle quote per le quali il diritto di recesso viene esercitato oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

10.7 Le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

10.8 Il diritto di recesso può essere esercitato nei seguenti casi:

(i) il cambiamento significativo dell'attività della società rispetto a quelle prima previste nell'oggetto sociale;

(ii) la trasformazione della società;

(iii) il trasferimento della sede legale all'estero;

(iv) la revoca dello stato di liquidazione;

(v) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;

(vi) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle quote in caso di recesso;

(vii) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione;

(viii) in caso di mancato gradimento nelle ipotesi di trasferimento delle quote;

(ix) nei casi previsti dall'articolo 2497-quater del Codice Civile, se la società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento;

(x) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote.

10.9 Non vi è diritto di recesso nel caso di deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società.

10.10 Il recesso non può essere esercitato o se già esercitato è privo di efficacia, se entro 90 (novanta) giorni la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

-----Titolo V: Titoli di debito - Altre fonti di finanziamento.-----

-----Articolo 11-----

----- (Titoli di debito) -----

Ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 2483 del Codice Civile, la società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi. L'emissione deve essere deliberata con decisione dell'organo amministrativo adottata con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori.

-----Articolo 12-----

----- (Altre fonti di finanziamento) -----

12.1 Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve e dall'emissione di titoli di debito, la società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:

(i) finanziamenti a media e lunga scadenza, da attingere presso aziende e/o istituti di credito;

(ii) contributi forniti a qualsiasi titolo da enti pubblici o assimilati;



(iii) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali.-----

12.2 La società può acquisire dai soci, anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.-----

12.3 La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.-----

-----Titolo VI: Assemblea dei Soci-----

-----Articolo 13-----

----- (Competenze dell'Assemblea dei Soci) -----

13.1 L'Assemblea dei Soci delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società.-----

13.2 Le decisioni dei soci devono essere adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.-----

13.3 Sono riservate alla competenza dei soci:-----

(i) l'approvazione del bilancio d'esercizio;-----

(ii) la nomina e revoca degli amministratori;-----

(iii) l'eventuale nomina del sindaco unico o dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;-----

(iv) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci e del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti, ove nominato.-----

(v) la delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, ove nominati;-----

(vi) la distribuzione dei dividendi;-----

(vii) la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;-----

(viii) le modifiche dell'atto costitutivo;-----

(ix) lo scioglimento anticipato della società e la revoca dello stato di liquidazione;-----

(x) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;-----

(xi) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.-----

13.4 Le decisioni dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché dissenzienti o non intervenuti.-----


13.5 Ferme restando le altre limitazioni di legge o del presente statuto, non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge o del presente statuto dispongono la sospensione del diritto di voto.-----

-----Articolo 14-----

----- (Convocazione dell'Assemblea) -----

14.1 L'assemblea è convocata dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, e fatta comunque salva l'ipotesi di convocazione diretta prevista dal presente statuto in tema di sostituzione degli amministratori. In caso di omissione od ingiustificato ritardo, potrà essere convocata anche dall'organo di controllo, se nominato, ovvero anche da uno o più soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.-----

14.2 L'avviso di convocazione deve indicare:-----



(i) il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad essa audio video collegati anche per via telematica;-----

(ii) la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;-----

(iii) le materie all'ordine del giorno;-----

(iv) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.-----

14.3 L'Assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (fax, telegramma o posta elettronica), fatto pervenire ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati.-----

14.4 L'Assemblea potrà svolgersi anche con intervenuti in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.-----

-----**Articolo 15**-----

-----**(Seconda convocazione e convocazione ulteriore)**-----

15.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione e anche una data per un'ulteriore terza convocazione, nel caso in cui le adunanze precedenti non risultino legalmente costituite.-----

15.2 Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima. L'Assemblea in terza convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea in seconda convocazione.-----

-----**Articolo 16**-----

-----**(Assemblea totalitaria)**-----

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci o il sindaco unico, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci o il sindaco unico, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, devono rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati della riunione.-----

-----**Articolo 17**-----

-----**(Partecipazione e rappresentanza all'assemblea)**-----

17.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nei pubblici registri.-----

17.2 L'intervento in assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione (videoconferenza o audioconferenza), a condizione che vi sia la possibilità di identificazione reciproca di tutti i partecipanti, sia loro consentita la partecipazione alla trattazione e alla discussione degli argomenti in tempo reale, e che sia possibile la reciproca disponibilità e scambio, sempre in tempo reale, di tutti i documenti che sono oggetto della discussione, e che di quanto sopra sia dato atto nel relativo verbale. In tal caso l'adunanza s'intende tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario.-----

17.3 I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega può essere conferita agli amministratori, ma non ai sindaci o al sindaco unico o al revisore, se nominati.-----

17.4 La regolarità della delega sarà accertata dal presidente dell'assemblea.

17.5 I patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea, a puro scopo informativo.

-----**Articolo 18**-----

-----**(Presidenza dell'Assemblea)**-----

18.1 L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da persona eletta dalla maggioranza dei presenti.

18.2 Il Presidente ha i poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

18.3 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea di volta in volta o per un periodo predeterminato, fatta eccezione per l'intervento obbligatorio del notaio nei casi previsti dalla legge.

18.4 Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

-----**Articolo 19**-----

-----**(Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea)**-----

19.1 L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea, fatto salvo quanto indicato nei successivi commi.

19.2 L'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

19.3 L'Assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale nelle deliberazioni aventi per oggetto le seguenti materie:-----

(i) revoca di amministratori e sindaci (salvo in ipotesi di giusta causa, nel quale caso il Socio che aveva nominato l'amministratore o il sindaco revocato avrà diritto di nominare il relativo sostituto);-----

(ii) modifica dell'atto costitutivo (salve le ipotesi obbligatorie di reintegrazione del capitale in caso di perdite, le cui deliberazioni verranno assunte a maggioranza assoluta del capitale sociale);-----

(iii) determinazione dei compensi dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale o del sindaco unico, ove nominati;-----

(iv) assegnazione della funzione di revisione legale dei conti;-----

(v) distribuzione degli utili;-----

(vi) emissione di titoli di debito;-----

(vii) delibere relative alle materie indicate all'articolo 24.7, qualora vengano sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;-----

(viii) fusione, scissione e trasformazione della società.-----

19.4 Per le delibere comportanti variazioni dei diritti individuali dei soci è richiesto il voto favorevole di tutti i soci.

-----**Titolo VII: Amministrazione**-----

-----**Articolo 20**-----

-----**(Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione)**-----

20.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro componenti, anche non soci, incluso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

20.1.1 Spetta alla società "STIRANO S.R.L." la nomina di 2 (due) consiglieri, tra i quali la stessa indica l'Amministratore Delegato.

20.1.2 Spetta alla società "ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.", la nomina di 2 (due) consiglieri, tra i quali la stessa indica il Presidente.

20.2 Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

20.3 Per quanto possa occorrere, si precisa che agli amministratori non si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

20.4 Non possono essere nominati componenti le persone giuridiche e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.

20.5 I componenti del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili e sono revocabili in qualunque tempo dall'Assemblea, anche senza giusta causa, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2383 del codice civile.

-----**Articolo 21**-----

-----**(Presidente del Consiglio di Amministrazione)**-----

21.1 Salvo quanto previsto al precedente articolo 20, il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i propri componenti un Presidente.

21.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;

21.3 Anche all'Amministratore Delegato compete la facoltà di convocare il consiglio di amministrazione come previsto dal comma precedente.

-----**Articolo 22**-----

-----**(Responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione)**-----

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili verso la società per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto per l'amministrazione della società, salvo quei componenti che abbiano fatto annotare senza ritardo il loro dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto all'organo di controllo, se nominato.

-----**Articolo 23**-----

-----**(Cessazione e sostituzione del Consiglio di Amministrazione)**-----

Se vengono a mancare uno o più amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione deve considerarsi decaduto e gli amministratori devono, entro 10 (dieci) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo convocando l'assemblea; nel frattempo, gli amministratori possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione che rivestano carattere di urgenza. Resta salva, comunque, la facoltà di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, di sottoporre la predetta decisione agli altri soci mediante diretta convocazione di apposita assemblea. In tutti i casi in cui sia necessario ricostituire la composizione dell'organo amministrativo dovrà essere rispettato quanto previsto al precedente articolo 20.

-----**Articolo 24**-----

-----**(Riunioni e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)**-----

24.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede legale o altrove purché in Italia, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente ovvero, in caso di mancanza o impedimento di questi, dall'Amministratore investito del potere di rappresentanza, ovvero da uno degli altri amministratori.-----

24.2 La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata telegraficamente, o via telefax, o via posta elettronica, almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza, fatta salva la prova di avvenuto ricevimento.-----

24.3 Il Consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, purché intervengano tutti gli amministratori e il sindaco unico o i sindaci in carica, se nominati, ovvero la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, il sindaco unico o la maggioranza del collegio sindacale, purché tutti gli aventi diritto a intervenire siano stati previamente informati della riunione.-----

24.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.-----

24.5 L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al sindaco unico o al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.-----

24.6 Il consiglio è validamente costituito e delibera con la presenza e il voto della maggioranza degli amministratori in carica.-----

24.7 Tuttavia, è necessario il voto favorevole di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni aventi per oggetto le seguenti materie:-----

- i. approvazione del budget annuale e del piano industriale pluriennale;-----
- ii. stipulazione di contratti con i soci e loro parti correlate;-----
- iii. acquisto o vendita o altri atti di disposizione di partecipazioni, aziende o rami d'azienda;-----
- iv. dismissione di cespiti aventi costo storico di importo eccedente Euro 1.000.000,00 (unmilione);-----
- v. costituzione di società o di associazioni in partecipazione;-----
- vi. attribuzione di compensi ai consiglieri delegati;-----
- vii. rilascio di garanzie a favore di terzi per importo superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione);-----

viii. assunzione di indebitamenti per importi complessivamente superiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione);-----

ix. investimenti annui di importo superiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione).--
24.8 Le delibere che non sono prese in conformità della legge e del presente statuto possono essere impugnate solo dal sindaco unico o dal Collegio sindacale, se nominato, e dagli amministratori dissenzienti. Possono altresì essere impugnate dai soci le delibere lesive dei loro diritti.-----

----- Articolo 25 -----

----- (Poteri e doveri del Consiglio di Amministrazione) -----

25.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, ed il presente statuto riservano alla competenza dei soci.-----

25.2 Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti, può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo e/o conferire speciali incarichi a singoli amministratori, fissandone le attribuzioni. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe attribuite.-----

25.3 All'Amministratore Delegato e al Presidente sono attribuiti, con firma singola, i seguenti poteri:-----

- compiere tutti gli atti che impegnino la Società per importi non superiori a Euro 10.000,00 (diecimila), ad eccezione di quelli riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.-----

25.4 All'Amministratore Delegato e al Presidente sono attribuiti, con firma congiunta, nell'ambito di quanto stabilito dal budget approvato dal Consiglio di Amministrazione, i seguenti poteri:-----

- compiere tutti gli atti che impegnino la Società per importi superiori ad Euro 10.000,00 (diecimila), ancorché frazionati in più atti di pagamento di importo singolarmente inferiore, ma riferiti alla medesima operazione, ad eccezione di quelli riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione;
- assunzione, licenziamento o modifica di condizioni economiche del personale dipendente.-----

25.5 L'organo amministrativo e gli amministratori delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti, possono, inoltre, nominare direttori, institori, nonché procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali, determinandone i poteri.-----

25.6 L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e, ove esistenti, ai soggetti previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile, di ogni situazione di conflitto di interessi che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Non sussiste l'obbligo di comunicazione ai citati soggetti quando gli amministratori, in una determinata operazione della società, siano portatori di interessi direttamente riferibili ai soci.-----

----- Articolo 26 -----

----- (Poteri di rappresentanza) -----

La firma e la rappresentanza sociale generale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente e, ove nominato e nell'ambito delle sue deleghe, all'Amministratore Delegato. La firma sociale compete anche al consigliere

cui sia stato conferito un particolare incarico ai sensi dell'articolo precedente, nei limiti dei poteri attribuitigli.

Articolo 27

(Compenso al Consiglio di Amministrazione)

27.1 Il compenso annuale al Consiglio di Amministrazione è determinato dall'Assemblea dei Soci; le modalità di ripartizione vengono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

27.2 La remunerazione dei componenti investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

27.3 Il compenso ai componenti il Consiglio di Amministrazione può essere costituito in tutto o in parte da partecipazione agli utili o dal diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato dall'assemblea quote di futura emissione. Potrà essere deliberato un eventuale trattamento di fine mandato.

Titolo IX: Bilancio e utili.

Articolo 28

(Esercizio sociale e Bilancio)

28.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre d'ogni anno.

28.2 Alla chiusura d'ogni esercizio, l'organo amministrativo deve redigere il Bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

28.3 Il Bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società: in quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

28.4 L'organo amministrativo provvede, altresì, alla redazione del Bilancio consolidato, qualora la società vi sia obbligata in forza delle disposizioni di legge.

Articolo 29

(Utili)

29.1 L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale, oppure, se la riserva si è ridotta al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

b) il rimanente, salvo ogni diversa deliberazione dell'Assemblea, sarà distribuito ai Soci, a titolo di dividendo, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 19.3 (v).

29.2 Se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

29.3 Il pagamento del dividendo sarà effettuato, presso la sede sociale, nel termine che sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione.

29.4 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno prescritti a favore della Società.

Titolo X: Scioglimento e Liquidazione.

Articolo 30

(Scioglimento e liquidazione)

30.1 Addivenendo, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società l'Assemblea dei Soci determinerà le modalità della liqui-

dazione, nominandó uno o piú liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

30.2 L'Assemblea dei Soci puó revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri.

30.3 Il mandato dei liquidatori, salvo diversa stipulazione, è per tutta la durata della liquidazione.

30.4 I liquidatori hanno congiuntamente i poteri di realizzare alle condizioni che riterranno opportune tutto l'attivo della società e di estinguere il passivo.

30.5 I liquidatori hanno congiuntamente il potere di rappresentare la società di fronte a terzi, le amministrazioni pubbliche e private, come di agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni sia come attori che come convenuti.

-----Titolo XI: Clausola compromissoria - Norme di rinvio-----

-----Articolo 31-----

----- (Clausola compromissoria) -----

31.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la Società, a richiesta della parte piú diligente.

31.2 Il ricorso a tale procedura è promosso da chi vi ha interesse, con preventiva comunicazione, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla controparte e alla società per conoscenza.

31.3 L'arbitro, che avrà le piú ampie facoltà in tema di procedura, deciderà la controversia in via irrituale e secondo diritto, entro sessanta giorni dalla sua nomina, e il lodo avrà valore e significato di transazione.

31.4 Resta sin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Il lodo è inappellabile.

31.5 L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato fra le parti.

31.6 Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 numero 5.

31.7 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi dell'articolo 10.

31.8 Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche dell'atto costitutivo.

-----Articolo 32-----

----- (organo di controllo e revisore legale dei conti) -----

Per quanto riguarda l'organo di controllo e il revisore legale dei conti, nei casi obbligatori per legge, si applica l'articolo 2477 del Codice Civile così come modificato dal Decreto Legge 9 febbraio 2012 numero 5 convertito in Legge 4 aprile 2012 numero 35.

Tuttavia con deliberazione dei soci è possibile che:

a) le funzioni di controllo e di revisione siano svolte anche in via facoltativa, fuori dai casi in cui esse sono obbligatorie per legge, oppure si possono rendere obbligatorie oltre tale ambito;

b) le funzioni di controllo e di revisione, anziché anche ad un organo monocratico siano affidate ad un organo collegiale (collegio sindacale) per la

composizione e il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in materia di società per azioni;

c) le funzioni di controllo e di revisione anziché cumulativamente affidate al medesimo organo, siano affidate separatamente, attribuendo, da un lato la funzione di controllo all'organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) e, dall'altro, la funzione di revisione a un revisore (persona fisica o società di revisione);

d) le scelte di cui ai punti precedenti siano effettuate di volta in volta con decisione dei soci senza modificazione statutaria.

Articolo 33

(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

I costituenti convengono di affidare l'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione, a tempo determinato, nominato nelle persone dei Signori:

VISCONTI Ingegnere LUIGI, con la carica di Presidente;

VERONESE Dottor LORENZO, con la carica di Amministratore Delegato;

GOLZIO Ingegnere PAOLO, con la carica di Consigliere;

MARGIARIA Dottoressa PAOLA, con la carica di Consigliere;

gli stessi sopra comparsi dichiarano di accettare e di trovarsi nelle condizioni di legge per ricoprire le cariche.

Il capitale sociale di Euro 100.000,00 (centomila) viene interamente sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure:

"STIRANO S.R.L.": quota di nominali Euro 50.000,00 (cinquantamila) pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale;

"ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.": quota di nominali Euro 50.000,00 (cinquantamila) pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

Il capitale sociale sottoscritto viene conferito e liberato dai soci mediante conferimento in denaro; in particolare danno atto i costituenti che le società "STIRANO S.R.L." e "ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.", come sopra rappresentate, hanno provveduto a versare l'intero capitale sociale, nella quota del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, nelle mani del Presidente del Consiglio di Amministrazione signor VISCONTI Ingegnere LUIGI in data odierna, come risulta dai seguenti assegni circolari:

assegno circolare non trasferibile numero 0350080429-10 di Euro 50.000,00 (cinquantamila) emesso in data 13 novembre 2013 dall'Agenzia di Città numero 5 della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.;

assegno circolare non trasferibile numero 8000008860-12 di Euro 50.000,00 (cinquantamila) emesso in data 12 novembre 2013 dalla Filiale di Alba del Banco di Credito P.Azzoaglio S.p.A.;

assegni circolari dei quali io Notaio ho preso visione.

La società attualmente non ha Organo di Controllo sussistendone i requisiti di legge.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici).

I soci della costituita società congiuntamente delegano l'Amministratore Delegato VERONESE Dottor LORENZO o il Presidente VISCONTI Ingegnere LUIGI, sopra comparsi ad espletare tutte le pratiche amministrative ed a curare tutte le formalità di legge necessarie per la costituzione della società, tra

le quali, a titolo esemplificativo e non tassativo: 1) la dotazione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.); 2) la dotazione di un numero di partita I.V.A. e Codice Fiscale; 3) l'iscrizione della Società al Registro delle Imprese istituito presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 4) l'apertura di un conto corrente bancario, intestato alla società, presso un Istituto di Credito da individuarsi.

I soci della costituita società congiuntamente delegano inoltre il signor VISCONTI Ingegnere LUIGI, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione a riscuotere i due assegni circolari sopra descritti, con esonero delle Banche stesse da ogni responsabilità; gli importi di cui ai predetti assegni dovranno essere versati sul conto corrente bancario intestato alla società.

Ai soli fini della pubblicità prevista dall'articolo 111-ter delle Disposizioni Transitorie e di Attuazione del Codice Civile, i componenti mi dichiarano che l'indirizzo della sede sociale, ovvero la sede legale, viene attualmente stabilito in Asti, Corso Don Minzoni numero 86.

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, poste a carico della Società è di Euro 3.000,00 (tremila).

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, fatto riferimento all'autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali numero 4/2012 del 13 dicembre 2012, tutti i componenti, debitamente informati in proposito, esprimono il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che leggo ai signori componenti, i quali approvandolo e confermandolo, meco lo sottoscrivono e firmano a margine degli altri fogli, essendo le ore dodici e minuti trentacinque. Scritto in parte a macchina, in parte a mano da persona di mia fiducia e da me Notaio, occupa di otto fogli, pagine trentuna e fin qui della trentaduesima.

Firmati: VERONESE LORENZO

PAOLO GOLZIO

LUIGI VISCONTI

PAOLA MARGIARIA

LUCIANO RATTI Notaio